

BStGer RR.2026.46 vom 19. Mai 2026

Bundesstrafgericht, 2026-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2026.46

FR: TPF RR.2026.46 du 19 mai 2026

IT: TPF RR.2026.46 del 19 maggio 2026

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); Domanda di estensione

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.2

L'extradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A; <https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html> [in seguito: raccolta testi] unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Convenzione sull'extradizione

UE; n°CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 313 del 23 ottobre

- 4 -

1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l'art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all'assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull'estradizione UE).

E. 1.3

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.4

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

E. 2

Il ricorrente sostiene che l'ordine di esecuzione SIEP 3655/2025 del 4 novembre 2025, concernente la "rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato già detenuto emesso il 1° ottobre 2025" nonché la comunicazione di un nuovo residuo di pena complessiva di 24 anni e 11 mesi di reclusione (v. act. 1.3), conterrebbe un errore, nella misura in cui "fa decorere la pena dall' 11.9.2023 quando in realtà dovrebbe essere anticipato al 31.5.2023 ovvero sia dal momento in cui A. è stato posto in stato detentivo nel territorio elvetico per l'estradizione" (act. 1, pag. 2).

E. 2.1

Giusta l'art. 18 n. 3 CEEstr, nel caso di consenso all'estradizione da parte dello Stato richiesto, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della data di consegna e della durata della detenzione subita in vista della estradizione dall'individuo richiesto. Premesso che il diritto italiano prevede il computo della detenzione estradizionale subita all'estero sulla pena da scontare (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.91 del 7 agosto 2025 consid. 4), si rileva che non è compito dello Stato richiesto chiedere garanzie in questo ambito, le quali non sono previste nei rapporti estradizionali con le Parti contraenti alla CEEstr (sull'inapplicabilità dell'art. 14 AIMP in questa costellazione v. KESHELAVA/DANGUBIC, Commentario basilese, 2015, n. 2 ad art. 14 AIMP).

E. 2.2

In concreto, come rettamente osservato dall'UFG, se l'autorità rogante ha commesso un errore nel calcolo per il beneficio della liberazione anticipata in Italia, legato al mancato computo della detenzione estradizionale già subita dal ricorrente prima della sua estradizione intervenuta l'11 settembre 2023, esso dovrà essere fatto valere dinanzi alle competenti autorità italiane e non nell'ambito della presente procedura d'estensione dell'extradizione. Nella misura in cui il contestato ordine di esecuzione si basa su ulteriori sentenze di condanna emanate nei suoi confronti, per le quali il ricorrente non ha formulato censura alcuna, e che l'eventuale errore invocato dal ricorrente non è atto a modificare l'esito della presente procedura, nulla osta all'eseguibilità delle sentenze in questione.

E. 3

Visto quanto precede, il ricorso risulta infondato anche nel merito.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata in concreto a fr. 2'000.– a carico del ricorrente. Non avendo quest'ultimo eletto domicilio in Svizzera, la notifica della presente sentenza avverrà ad acta.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.